



Comune di
Milano

Direzione Mobilità

Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

OGGETTO: MODIFICA DI ORDINANZA

In: Corso Matteotti Giacomo (1425), Corso Monforte (1665), Corso Venezia (2639), Largo Mattioli Raffaele (3826), Piazza Belgioioso (265), Piazza Della Scala (2311), Piazza Meda Filippo (806), Piazza San Babila (383), Sito Dei Bagatti Valsecchi (831), Via Agnello (24), Via Bagutta (207), Via Bigli (325), Via Borgospesso (382), Via Case Rotte (605), Via Catena Adalberto (628), Via Degli Omenoni (1820), Via Della Spiga (2427) - nel tratto compreso tra Via Borgospesso e Via Gesù, Via Gesù' (1194), Via Hoepli Ulrico (3038), Via Monte Napoleone (1697), Via Morone Gerolamo (1738), Via Rossari Luigi (2218), Via San Paolo (1902), Via San Pietro All'Orto (1997), Via Sant'Andrea (100), Via Santo Spirito (2430) e Via Verri Pietro (2663)

P.M.: Zona 1

IL DIRETTORE

Premesso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 9 maggio 2024 e s.m.i., avente ad oggetto "Delimitazione del perimetro di una Zona a Traffico Limitato, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 del D.lgs. n. 285/1992, e approvazione della disciplina viabilistica denominata ZTL Quadrilatero della Moda", è stata istituita, una zona a traffico limitato che prevede il divieto di accesso e circolazione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, dal lunedì alla domenica, per tutti i veicoli, prevedendo una serie di deroghe e individuando i veicoli esclusi dalla disciplina stessa, così come precisato dalla stessa deliberazione e secondo le modalità descritte dai provvedimenti attuativi;
- in attuazione della disciplina viabilistica prevista dalla D.G.C. n. 555/2024 e s.m.i. è stata adottata l'ordinanza n. 1181/2024 del 12 agosto 2024 e s.m.i. avente ad oggetto "Istituzione di Zona a Traffico Limitato (ZTL) nell'area denominata "Quadrilatero della Moda";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 488 del 17 aprile 2025 è stata disposta la modifica ed integrazione della disciplina viabilistica della "ZTL Quadrilatero della Moda" istituita con la deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 9 maggio 2024 e s.m.i."





Dato atto che

- come previsto dalla D.G.C. n. 555/2024 e s.m.i. la disciplina viabilistica in oggetto non si applica alle seguenti categorie di veicoli:
*“velocipedi e veicoli a emissione zero, assimilati ai velocipedi;
i veicoli con autorizzazione alla sosta per disabili;
i veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, co. 1 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
i mezzi di soccorso, di emergenza, di polizia e di protezione civile, inclusi i veicoli di servizio per attività socioassistenziali e sanitarie;
i veicoli in uso, di proprietà e/o dotati di targa speciale immatricolati dagli Enti previsti dal Codice della Strada: Corpo Diplomatico, Croce Rossa Italiana, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria e Protezione Civile;
i veicoli di servizio di Consolati ed Ambasciate con sedi localizzate all'interno della ZTL;
autospazzatrici e autospazzaneve”;*
- l'ordinanza n. 1181/2024 e s.m.i. prevede, invece, che:
*“Sono autorizzati ad accedere e circolare le seguenti categorie di veicoli:
- polizia, ambulanze e vigili del fuoco (solo in servizio urgente di emergenza);
- veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie;
- velocipedi e veicoli ad emissione zero, assimilati ai velocipedi;
- i veicoli di cui ai punti 1.1, 2.6, lett. a) e b), e 3.5 dell'ordinanza n. 441/2015 del 24 aprile 2015 e s.m.i.;
- i veicoli di servizio delle Ambasciate con sedi localizzate all'interno della ZTL”*

Dato atto, altresì, che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 488 del 17 aprile 2025 i cui contenuti e motivazioni qui si intendono integralmente richiamati, sono state disposte le seguenti modifiche alla disciplina viabilistica della “ZTL Quadrilatero della Moda”:
 - deroga al divieto di accesso e circolazione dalle ore 00:00 alle ore 24:00, dal lunedì alla domenica, per il tempo strettamente indispensabile ad effettuare le operazioni di carico e scarico, negli stalli dedicati, previa registrazione secondo le modalità che saranno indicate nei provvedimenti attuativi, i veicoli destinati al trasporto di cose, dalle ore 20:00 alle ore 01:00, e dalle ore 09:00 alle ore 11:00, e se destinati al trasporto di prodotti alimentari deperibili anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni, eliminando, quindi, *“destinati esclusivamente al trasporto di cose conto terzi, intestati a società iscritte all'albo degli autotrasportatori, nonché conto proprio intestati a società della grande distribuzione organizzata (GDO) esercenti commercio al dettaglio utilizzati per consegna a domicilio dei prodotti acquistati online, dalle ore 02:00 alle ore 10:00, di tutti i giorni”;*
 - deroga al divieto di accesso e circolazione nella “ZTL Quadrilatero della Moda”, di cui alla D.G.C. n. 555/2024 e s.m.i. per i veicoli destinati al trasporto cose in transito su via Agnello ed in accesso alle aree pedonali “San Paolo” e “San Raffaele, via Berchet, un

tratto di via Marino, via Ugo Foscolo, via Ragazzi del 99, via Santa Redegonda", nonché in transito in uscita dalle stesse secondo il percorso via Hoepli-via Catena-Largo Mattioli-via Case Rotte, da percorrere in uscita, limitatamente agli orari e ai giorni previsti nei provvedimenti di riferimento.

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra dato atto, modificare ed integrare l'ordinanza n. 1181/2024 e s.m.i. al fine di renderne coerenti le prescrizioni con la disciplina viabilistica istituita con la D.G.C. n. 555/2024 e s.m.i. come modificata dalla D.G.C. n. 488 del 17 aprile 2025.

Visti

- gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i., e le norme del relativo Regolamento, D.P.R. n°495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i. "Testo unico degli Enti Locali";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 9 maggio 2024 e s.m.i. avente ad oggetto *"Delimitazione del perimetro di una Zona a Traffico Limitato, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 del D.Lgs n. 285/1992, e approvazione della disciplina viabilistica denominata "ZTL Quadrilatero della Moda"*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 488 del 17 aprile 2025 avente ad oggetto *"Modifica e integrazione della disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata "ZTL Quadrilatero della Moda" istituita con la deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 9 maggio 2024 e s.m.i."*;
- l'ordinanza n. 1181/2024 del 12 agosto 2024 e s.m.i. avente ad oggetto *"Istituzione di Zona a Traffico Limitato (ZTL) nell'area denominata "Quadrilatero della Moda"*;

ORDINA

la modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 1181/2024 del 12 agosto 2024 e s.m.i. come di seguito:

1) sostituire la seguente prescrizione:

"Sono autorizzati ad accedere e circolare le seguenti categorie di veicoli:

- polizia, ambulanze e vigili del fuoco (solo in servizio urgente di emergenza);
- veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie;
- velocipedi e veicoli ad emissione zero, assimilati ai velocipedi;
- i veicoli di cui ai punti 1.1, 2.6, lett. b) e c), e 3.5 dell'ordinanza n. 441/2015 del 24 aprile 2015 e s.m.i.;
- i veicoli di servizio delle Ambasciate con sedi localizzate all'interno della ZTL";

con la seguente prescrizione:

"Sono esclusi dal divieto di accesso e circolazione:

- velocipedi e veicoli a emissione zero, assimilati ai velocipedi;

- i veicoli con autorizzazione alla sosta per disabili;
- i veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, co. 1 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- i mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia, inclusi i veicoli di servizio per attività socioassistenziali e sanitarie;
- i veicoli in uso, di proprietà e/o dotati di targa speciale immatricolati dagli Enti previsti dal Codice della Strada: Corpo Diplomatico, Croce Rossa Italiana, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria e Protezione Civile;
- i veicoli di servizio di Consolati ed Ambasciate con sedi localizzate all'interno della ZTL;
- autospazzatrici e autospazzaneve “;

2) in attuazione della D.G.C. n. 488 del 17 aprile 2025:

a) modificare la seguente previsione:

“per il tempo strettamente indispensabile ad effettuare le operazioni di carico e scarico, negli stalli dedicati, i veicoli:

- destinati al trasporto di cose, dalle ore 02:00 alle ore 08:00, di tutti i giorni della settimana;
- destinati esclusivamente al trasporto di cose conto terzi, intestati a società iscritte all'albo degli autotrasportatori, nonché conto proprio intestati a società della grande distribuzione organizzata (GDO) esercenti commercio al dettaglio utilizzati per la consegna a domicilio dei prodotti acquistati online, dalle ore 02:00 alle ore 10:00, di tutti i giorni della settimana. Tali veicoli verranno indicati, nell'apposita segnaletica verticale, con la dicitura “autorizzati”;
- destinati al trasporto alimentari deperibili dalle ore 02:00 alle ore 08:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni della settimana”;

come di seguito:

“per il tempo strettamente indispensabile ad effettuare le operazioni di carico e scarico, negli stalli dedicati, i veicoli:

- destinati al trasporto di cose, dalle ore 20:00 alle ore 01:00 e dalle ore 09:00 alle ore 11:00 di tutti i giorni della settimana;
- destinati al trasporto alimentari deperibili dalle ore 20:00 alle ore 01:00, dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni della settimana”;

- b) integrare tra i veicoli derogati che possono accedere e circolare nella “ZTL Quadrilatero della Moda”, di cui alla D.G.C. n. 555/2024 e s.m.i. quelli destinati al trasporto cose in transito su via Agnello ed in accesso alle aree pedonali “San Paolo” e “San Raffaele, via Berchet, un tratto di via Marino, via Ugo Foscolo, via Ragazzi del 99, via Santa Redegonda”, nonché in transito in uscita dalle stesse secondo il percorso via Hoepli-via Catena-Largo Mattioli-via Case Rotte, da percorrere in uscita, limitatamente agli orari e ai giorni previsti nei provvedimenti di riferimento.

La presente MODIFICA l'ordinanza n. 1181/2024 del 12/08/2024 e REVOCA l'ordinanza n. 70/2025 del 17 gennaio 2025.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi delle norme del vigente Codice della Strada

IL DIRETTORE DELL'AREA
Arch. Paola Taglietti
(Firmato digitalmente)



Paola Taglietti
Comune di Milano
Direttore di Area
18.04.2025 11:34:18
GMT+02:00

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i..

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.